



**REGIONE MOLISE**  
**Direzione generale – Area II**  
**Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile**

**ALLEGATO “1” ALLE MATRICI DI SCREENING**

**BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO/PIANO**

**Premessa**

La pianificazione faunistico-venatoria è basata principalmente sulla ripartizione del territorio in aree destinate alla caccia programmata e istituti di protezione e di gestione del prelievo venatorio; tale pianificazione è articolata territorialmente in Ambiti Territoriali di Caccia.

L'assegnazione differenziata di quote di territorio destinate rispettivamente alla protezione della fauna, alla gestione privata e alla caccia programmata è ripartita secondo le percentuali previste dall'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm. e dagli artt. 6 e 10 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 e ss.mm.ii.. Il computo di tali proporzioni è stabilito sulla base della quantificazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) disponibile, intendendo come tale tutto il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, ivi comprese le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi, ecc..

Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'art. 10 comma 3 della legge n. 157/1992 stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% alla protezione della fauna selvatica. L'art. 6 comma 3 della L.R. n. 19/1993, stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale della Regione utile all'esercizio venatorio è destinato per una quota non superiore al 20 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Nel determinare il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della Provincia si è tenuto conto del fatto che l'azione di salvaguardia e di prelievo della fauna selvatica per fini venatori non può che interessare tutto il territorio utile alla stessa fauna selvatica, prendendo come riferimento i limiti amministrativi della regione ed escludendo le terre emerse che attengono al demanio marittimo dello Stato (ivi comprese le opere frangiflutti o altri manufatti fissi).

Nota la superficie totale del TASP è possibile valutare la porzione di territorio che, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 della L.R. n. 19/1993, dovrà essere destinata a protezione della fauna selvatica.

Tenendo conto delle disposizioni previste dalla norma regionale, il “territorio agro-silvo-pastorale utile all'esercizio venatorio”, potrà essere calcolato nel modo seguente:

$TASPUEV = TASP - SBUSDEV - SFC$

dove:

TASPUEV = territorio agro-silvo-pastorale utile all'esercizio venatorio;

TASP = territorio agro-silvo-pastorale utile alla fauna selvatica;

SBUSDEV = restante superficie “buffer” urbano e stradale nel quale insiste il divieto di esercizio venatorio;

SFC = superfici fondi chiusi.

**Istituti Faunistici**

Gli istituti faunistici previsti nel Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Campobasso sono:

– Oasi di Protezione e Rifugio della fauna (OPR), “aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole” (art. 10 comma 3 L.R. n. 19/1993). Nella Provincia di Campobasso, attualmente, ci sono 9 OPR. La nuova bozza del Piano Faunistico-Venatorio, predisposta dalla Provincia di Campobasso, ha previsto di confermarle tutte, proponendo ampliamenti per alcune e ridimensionamenti per altre.

– Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (art. 10, comma 3 della L.R. n. 19/1993), al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse sono costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Nella Provincia di Campobasso, attualmente, ci sono 19 ZRC dislocate sul territorio. La nuova bozza del Piano Faunistico-



**REGIONE MOLISE**  
**Direzione generale – Area II**  
**Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile**

Venatorio, predisposta dalla Provincia di Campobasso, ha previsto di sopprimerne alcune e di sostituirle con altre. Le variazioni proposte tengono conto delle indicazioni riportate nelle linee guida della Regione Molise con delibera di G.R. n. 812 del 29/09/2011.

– Centri Pubblici e Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica (art. 10, comma 3, lettera c della L.R. n. 19/1993), che hanno per scopo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini di una ricostituzione della fauna autoctona da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e rinsanguamento del territorio regionale. Nella Provincia di Campobasso non vi sono centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

– Zone per l'Allenamento e l'addestramento dei Cani da caccia e per le gare cinofile (ZAC). Le prime due zone sono istituite dalle province su terreni incolti o a coltura svantaggiata e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. Il regolamento regionale prevede solo ed esclusivamente per le zone affidate in gestione il divieto di caccia.

Nella Provincia di Campobasso, attualmente, ci sono 12 ZAC. La nuova bozza del Piano Faunistico-Venatorio predisposta dalla Provincia di Campobasso ha previsto sia di confermarne alcune che di sopprimerne e ridefinire i confini di altre. Le variazioni proposte agli istituti faunistici tengono conto delle indicazioni riportate nelle linee guida della Regione Molise con delibera di G.R. n. 812/2011.

- I Quagliodromi, istituiti sempre dalle province su richiesta degli interessati. I quagliodromi sono istituiti per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento (art. 15, lettera c della L.R. n. 19/1993). Nella Provincia di Campobasso, attualmente, ci sono 5 Quagliodromi dislocati sul territorio. La nuova bozza del Piano Faunistico-Venatorio, predisposta dalla Provincia di Campobasso, propone di confermarli tutti e di istituirne due nuovi: uno nel comune di San Giuliano del Sannio e l'altro nel comune di Sepino.

- Aziende Faunistico-Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie, nelle quali è consentita l'immissione della fauna selvatica e il prelievo venatorio per tutta la stagione venatoria. La caccia è consentita anche nel rispetto dell'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della regione, secondo piani di assestamento e di abbattimento tali da garantire una presenza costante nei territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30 per cento delle loro risorse faunistiche. Nella Provincia di Campobasso non ci sono tali istituti.

### **Immissioni faunistiche**

Nella programmazione dell'attività venatoria un'azione che ha sempre avuto preminenza è quella delle immissioni faunistiche, di cui è fatta espressa menzione nell'art. 12 della Direttiva Habitat e nel quale se ne disciplinano le modalità, vietando l'uso di specie e/o popolazioni non autoctone. I criteri con cui realizzare reintroduzioni e ripopolamenti delle specie faunistiche di cui all'allegato D del DPR n. 357/1997, così come modificato ed integrato dal DPR n. 120/2003, nonché delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli sono riportati nelle Linee guida per l'immissione di specie faunistiche.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
**Mauro Di MUZIO (\*)**

(\*) Documento informatico  
sottoscritto con firma digitale  
ai sensi art. 24 D.L. 7 mar. 2005, n. 82